



G. 30762

Sent. n. 71/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30762 del registro di Segreteria su ricorso
proposto da:

A. L. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis

- C.F. Omissis;

C.L. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Omissis - C.F.
Omissis;

C.F. , nato il Omissis a Omissis) e residente a Omissis - C.F. Omissis;

D.G. G.A. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Piazza
Omissis - C.F. Omissis;

F.G. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis - C.F.
Omissis;

I.P. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis via Omissis - C.F.
Omissis;

L.N. R. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis -
C.F. Omissis;

M.A. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis -
C.F. Omissis;

	M.F., nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis - C.F.	
	Omissis;	
	N.S. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis - C.F.	
	Omissis;	
	P.A. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis - C.F.	
	Omissis;	
	P.R. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis - C.F.	
	Omissis;	
	R.S. , nato il Omissis a Omissis e residente a Omissis Via Omissis - C.F.	
	Omissis,	
	tutti rappresentati e difesi, giusta procure in atti, dall’Avv. Renzo Filoia	
	(C.F. FLI RNZ 73R31 H501A) e dall’Avv. Francesca Torre (C.F. TRR	
	FNC 80D47 F656X), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente	
	domiciliati presso di loro nello studio sito in Firenze, Lungarno	
	Amerigo Vespucci n. 18, nonché ai seguenti domicili digitali PEC:	
	francesca.torre@firenze.pecavvocati.it e PEC:	
	renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it .	
	Nei confronti di	
	INPS , in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , rappresentato	
	e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall’Avv. Giulio Peco, con	
	domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;	
	Visto l’atto introduttivo del giudizio;	
	Esaminati gli altri atti e i documenti di causa;	
	Tenuta l’udienza del 15.4.2025, presente per l’INPS, l’avv. Giulio Peco,	
	nessuno è comparso per i ricorrenti;	
	2	

	Ritenuto in	
	FATTO	
	Le parti ricorrenti, <i>ex</i> dipendenti pubblici del comparto difesa e	
	sicurezza con un trattamento pensionistico superiore a 4 volte il	
	minimo INPS, domandano l'accertamento del diritto alla	
	corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco	
	imposto dall'art. 1, c. 309 della l. 29 dicembre 2022 n. 197, con ogni	
	conseguente statuizione, tra cui la condanna dell'INPS alla	
	"restituzione" delle somme indebitamente non erogate, oltre il	
	risarcimento del conseguente danno.	
	In estrema sintesi, secondo i ricorrenti, il grave pregiudizio	
	subito per effetto della normativa da ultimo intervenuta, anche a causa	
	dei precedenti interventi legislativi simili, violerebbe diritti	
	costituzionalmente tutelati con conseguente illegittimità costituzionale	
	della normativa vigente.	
	In punto di diritto, quindi, il ricorso viene introdotto per	
	provocare nuovamente l'intervento della Corte Costituzionale	
	sull'attuale meccanismo di rivalutazione delle pensioni.	
	A tal fine vengono prospettati plurimi profili di	
	incostituzionalità del meccanismo di blocco/raffreddamento della	
	perequazione disposto con il citato comma 309 che, di fatto,	
	rappresenterebbe un prelievo di natura tributaria incidente in termini	
	di valore reale del reddito pensionistico percepito.	
	In sostanza, quindi, la norma si porrebbe in contrasto con gli art.	
	36, 38 della Costituzione, in quanto priva di quei presupposti richiesti	
	3	

dalle sentenze della Corte Costituzionale che si sono già espresse sul
tema, tra cui la n. 250/2017, violando, inoltre il legittimo affidamento
sul “diritto quesito” alla rivalutazione del trattamento pensionistico.

Sotto un diverso profilo, la norma censurata determinerebbe anche un'ingiustificata e del tutto irragionevole disparità di trattamento tra i pensionati e i lavoratori attivi, in quanto farebbe gravare solo sui primi il conseguimento del necessario risparmio di spesa, nonostante questi costituiscano - a tutti gli effetti- una categoria debole come affermato dalla sentenza della Consulta n. 208/2014.

L'INPS si è costituito in giudizio ripercorrendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 70/2015 e n. 234/2020, argomentando in ordine all'infondatezza delle tesi esposte nel ricorso e all'insussistenza dei profili di illegittimità costituzionale e rispetto della normativa sovranazionale prospettati anche alla luce delle motivazioni espresse nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 19/2025 *medio tempore* depositata.

Con memoria depositata il 2.4.2025 i difensori dei ricorrenti chiedevano la sospensione del giudizio, rilevando che con ordinanza n. 23/2025 del 23 marzo 2025 la Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna aveva nuovamente sollevato incidente di costituzionalità della norma in discorso per contrasto con l'art. 53 Cost..

All'odierna udienza - presente solo il patrocinatore dell'INPS, che si è riportato ai propri scritti insistendo per il rigetto del ricorso- il giudizio è passato in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.

	DIRITTO	
	Non essendoci questioni pregiudiziali e preliminari da decidere,	
	può passarsi ad esaminare i profili di merito sollevati.	
	Il ricorso non merita accoglimento in quanto i lamentati profili di	
	illegittimità costituzionale appaiono manifestamente infondati alla	
	stregua delle considerazioni che seguono che, ai sensi dell’art. 17, c. 1	
	delle norme di attuazione del c.g.c., saranno illustrati anche con rinvio	
	al contenuto degli scritti difensivi e atti di causa oltre che a precedenti	
	giurisprudenziali conformi di questa Sezione, in ossequio al principio	
	di sinteticità di cui all’art. 5 c.g.c..	
	Come puntualmente ricordato dal convenuto, la Corte Costituzionale	
	è più volte intervenuta nella materia oggetto del presente giudizio con	
	numeroso sentenze che consentono di ricostruire sistematicamente	
	l’istituto giuridico della perequazione automatica delle pensioni.	
	Come ricordato in una recentissima sentenza della Corte dei conti, Sez.	
	FVG n. 11/2024 <i>“La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito</i>	
	<i>l’importanza della perequazione automatica delle pensioni, in quanto</i>	
	<i>rappresenta un meccanismo volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio</i>	
	<i>di adeguatezza, sancito dall’art. 38 secondo comma della Costituzione, ed il</i>	
	<i>principio di sufficienza della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione,</i>	
	<i>principio applicato per costante giurisprudenza anche ai trattamenti di</i>	
	<i>quiescenza, intesi quale retribuzione differita (ex plurimis Corte Cost. sent.</i>	
	<i>70/2015, par. 8). La stessa giurisprudenza costituzionale ha, tuttavia, sempre</i>	
	<i>ribadito, nelle molteplici occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla</i>	
	<i>legittimità costituzionale delle diverse ipotesi di “raffreddamento”, o</i>	
	5	

	<i>addirittura di blocco della perequazione susseguitesì nel tempo, che i principi</i>	
	<i>costituzionali sopra richiamati non impongono il riconoscimento integrale</i>	
	<i>della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, in quanto il legislatore</i>	
	<i>dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità</i>	
	<i>di attuazione e nella quantificazione dei coefficienti di perequazione, “alla</i>	
	<i>stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia</i>	
	<i>irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (ex plurimis</i>	
	<i>Corte cost. sentenza n. 316/2010 par. 3.1-3.2; sentenza n. 234/2020 par.</i>	
	<i>15.2.1).”</i>	
	Dalla disamina delle pronunce del giudice costituzionale si ritrae,	
	quindi, da un lato l’affermazione dell’insussistenza nel nostro	
	ordinamento di un “diritto quesito” alla integrale rivalutazione del	
	trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate e,	
	dall’altro la possibilità di limitare il meccanismo perequativo	
	pensionistico secondo parametri di ragionevolezza, specificati	
	espressamente dalla stessa giurisprudenza costituzionale.	
	Prima di passare ed esaminare i profili di illegittimità	
	costituzionale lamentati dai ricorrenti, va evidenziato che questi	
	risultano titolari di un trattamento pensionistico superiore a 4 volte il	
	trattamento minimo INPS di €. 598,61.	
	Alla fattispecie in discorso, pertanto, appaiono pacificamente	
	applicabili le coordinate ermeneutiche più volte ribadite dalla	
	giurisprudenza costituzionale in ordine all’ampio margine di	
	discrezionalità di cui il legislatore dispone nell’individuazione delle	
	modalità di attuazione e dei coefficienti di perequazione in	
	6	

	considerazione “delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia	
	irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona” (Corte cost.	
	n. 316/2010 e n. 234/2020).	
	In particolare, secondo gli insegnamenti del giudice costituzionale,	
	sono da considerarsi ragionevoli le scelte operate dal legislatore che,	
	disponendo una disciplina differenziata dei coefficienti di	
	perequazione in base all’importo delle pensioni, perseguano un	
	“progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3 co. 2	
	Cost.”(Corte cost. sentenza n. 70/2015).	
	Ciò avviene, come nel caso della legge di bilancio 2023 qui in esame,	
	attraverso una limitazione graduale e proporzionata della	
	perequazione automatica annuale che tenga conto del cd. dato	
	quantitativo che permette di differenziare le limitazioni in base	
	all’importo dei trattamenti di quiescenza dal quale dipende, altresì, un	
	diverso margine di resistenza al fenomeno inflazionistico di erosione	
	della capacità di acquisto. (Corte cost. sent. n. 234/2020).	
	Si è visto, infatti, che solo il blocco integrale della perequazione	
	automatica può comportare profili di irragionevolezza della misura	
	tali da cozzare con il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38,	
	comma secondo della Costituzione, sicché i lamentati profili di	
	illegittimità costituzionali del comma 309 in discorso appaiono	
	infondati, poiché la disposizione assicura (secondo il meccanismo	
	stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23.12.1998 n. 448) una quota	
	perequativa del 53% per la seconda fascia – ridotta ma non meramente	
	simbolica – che induce a ritenere che essa non violi i principi di	
	7	

	previdenziale specifiche misure di accesso al pensionamento in deroga	
	alle regole generali nonché misure di sostegno sociale, oltre che per	
	l'uscita anticipata di lavoratori dipendenti, che trovano ragionevole	
	copertura finanziaria anche attraverso la modulazione della	
	perequazione delle pensioni introdotta con il comma 309 (<i>“In ambito</i>	
	<i>previdenziale si introduce per il solo anno 2022 un regime di accesso al</i>	
	<i>pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità</i>	
	<i>contributiva (0,18 miliardi nel 2022, 0,68 miliardi nel 2023, e 0,54 miliardi</i>	
	<i>nel 2024) e sono prorogati per l'anno 2022 i regimi del trattamento</i>	
	<i>pensionistico anticipato, c.d. opzione donna, (0,1 miliardi nel 2022, 0,3</i>	
	<i>miliardi nel 2023 e 0,5 miliardi nel 2024) e ape sociale con estensione ad altre</i>	
	<i>categorie professionali (0,14 miliardi nel 2022, 0,28 miliardi nel 2023 e 0,25</i>	
	<i>miliardi nel 2024). È istituito, inoltre, uno specifico fondo con una dotazione</i>	
	<i>pari a 0,15 miliardi per l'anno 2022 e 0,2 miliardi annui nel biennio successivo</i>	
	<i>finalizzato a favorire, su base convenzionale, l'uscita anticipata dei lavoratori</i>	
	<i>dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età</i>	
	<i>anagrafica di almeno 62 anni. Ulteriori risorse sono destinate all'adozione di</i>	
	<i>provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime</i>	
	<i>previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del</i>	
	<i>Corpo nazionale dei vigili del fuoco (0,12 miliardi nel triennio 2022-2024)).</i>	
	Non è dubitabile, quindi, secondo il quadro normativo riportato, che il	
	raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti	
	pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità	
	“endoprevidenziale” di concorso agli oneri di finanziamento di un più	
	agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio	
	9	

		generazionale dei lavoratori attivi.	
		Conseguentemente le esigenze di bilancio espressamente enunciate,	
		affiancate dal dovere di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione,	
		principio declinato oltre che sul piano politico anche sul versante	
		economico-sociale, forniscono ragionevole giustificazione alla	
		modulazione percentuale della perequazione in proporzione	
		all’ammontare del trattamento pensionistico percepito a partire da	
		quelli pari e superiori a cinque volte la pensione minima.	
		Posto, quindi, che il prelievo sul trattamento pensionistico risulta	
		devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale»,	
		va correttamente inquadrato nel <i>genus</i> delle prestazioni patrimoniali	
		imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio	
		di universalità dell’imposizione tributaria, di cui all’art. 53 Cost.,	
		potendo trovare un’autonoma giustificazione nei principi solidaristici	
		sanciti dall’art. 2 Cost. (Corte cost. ordinanza n. 22 del 2003).	
		Anche sotto questo aspetto, quindi, il lamentato vizio di	
		costituzionalità in ultimo rappresentato <i>per relationem</i> non appare	
		fondato.	
		Analogamente, non appare sussistere, con riferimento alla norma in	
		esame, una violazione del cd. limite temporale che determini una	
		“paralisi” del meccanismo di perequazione automatica che finisca per	
		incidere in via definitiva sulle pensioni di maggiore consistenza.	
		Secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.	
		234/2020 “ <i>in linea generale, ogni misura di blocco o limitazione della</i>	
		<i>rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici «non può che essere</i>	
		10	

scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce» (sentenza n. 250 del 2017). Non può ipotizzarsi, di per sé, una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti. D’altro canto, come già detto, anche per le pensioni di elevato importo, «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316 del 2010). L’intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l’effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati. “

Le prefate considerazioni appaiono applicabili anche alla norma introdotta con la legge di bilancio per il 2023, dovendosi rilevare che il precedente intervento di raffreddamento della rivalutazione previsto dalla l. 160/2019 è risultato sostanzialmente inoperante con riferimento agli anni 2020-2021, stante il tasso di inflazione prossimo allo zero registrato in suddetto periodo (cfr. relazione illustrativa pg. 74).

Da ciò discende che ad oggi, non può ritenersi che la previsione di cui

	al comma 309 della legge 197/2022 determini, attraverso il	
	meccanismo di trascinamento, un eccessivo aggravio delle misure	
	restrittive in vigore negli anni precedenti.	
	Né ad una diversa conclusione può addivenirsi per effetto	
	dell'aumento del tasso di inflazione verificatosi nel 2022 e 2023,	
	dovendosi a tal fine rilevare da un lato l'esclusione dalla riduzione	
	della perequazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento	
	minimo (mentre nel precedente intervento l'esclusione riguardava le	
	pensioni fino tre volte il trattamento minimo) e dall'altro la mancata	
	puntuale specificazione da parte dei ricorrenti – rientranti nelle fasce	
	più alte - di elementi tali da dimostrare che la misura adottata,	
	comportante comunque un aumento percentuale del trattamento non	
	meramente irrisorio, abbia irragionevolmente compromesso i margini	
	di resistenza connaturati a tale posizioni di reddito.	
	Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Milano, “il	
	meccanismo adottato prevede la piena perequazione per i trattamenti	
	pensionistici di importo fino a quattro volte il minimo (euro 2.101,52), laddove	
	per gli importi superiori non si hanno gli aumenti per fasce, ma la	
	rivalutazione del 7,3% è applicata, sugli importi lordi mensili, in misura	
	secca, e ridotta secondo le seguenti misure percentuali:	
	85% per gli importi compresi tra euro 2.101,52 e 2.626,90 (tra 4 e 5	
	volte il minimo): aumento del 6,205% ;	
	53% per gli importi compresi tra euro 2.626,90 e 3.152,28 (tra 5 e 6	
	volte il minimo): aumento del 3,869%;	
	47% per gli importi compresi tra euro 3.152,28 e 4.203,04 (tra 6 e 8	
	12	

	<i>volte il minimo): aumento del 3,431%;</i>	
	<i>37% per gli importi compresi tra euro 4.203,04 e 5.253,80 (tra 8 e 10</i>	
	<i>volte il minimo): aumento del 2,701%;</i>	
	<i>32% per gli importi superiori a 5.253,80 (10 volte il minimo): aumento</i>	
	<i>del 2,336%. gli importi compresi tra euro 4.203,04 e 5.253,80 (tra 8 e 10 volte</i>	
	<i>il minimo): aumento del 2,701%;</i>	
	<i>32% per gli importi superiori a 5.253,80 (10 volte il minimo): aumento</i>	
	<i>del 2,336% “(Tribunale Milano sent. n. 2399/2023).</i>	
	Le ragioni sopra esposte, per le quali si ritengono manifestamente	
	infondate le censure di illegittimità eccepite dai ricorrenti, in quanto	
	meramente ripetitive di questioni già respinte al giudice delle leggi,	
	escludono anche i profili di illegittimità prospettati con la citata	
	ordinanza n. 23/2025. Concludendo, conformemente ai principi della	
	giurisprudenza costituzionale sopra richiamati, nel caso di specie non	
	si ravvisano violazioni dei principi costituzionali evocati in ricorso e	
	nella memoria <i>in limite</i> presentata, risultando rispettati i limiti già	
	precedentemente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nelle	
	numeroso pronunce sopra richiamate, nonché da ultimo nelle sentenze	
	n. 234/2020 e n. 19/2015.	
	Avuto riguardo alla complessità della questione trattata, appare equo	
	disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattese	
	le eccezioni preliminari	
	13	

	rigetta	
	il ricorso in epigrafe.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.04.2025.	
	La Giudice	
	Dott. ssa Barbara Pezzilli	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	Depositato in segreteria il 05.05.2025	
	la Direttrice della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	<i>(firmato digitalmente)</i>	
	14	